

Parere legale - Traccia n. 1


In data 20 gennaio 2021 Tizio presentava istanza-esposto con cui denunciava la presenza, sulla proprietà del frontista, di manufatti e vegetazione d'intralcio alla circolazione veicolare in strada pubblica ed in particolare nel tratto che conduce alla propria abitazione, chiedendo al Comune di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori-ripristinatori.

Nel silenzio dell'Amministrazione, in data 12 maggio 2021, Tizio inviava diffida con cui chiedeva un pronto riscontro alla propria istanza e, conseguentemente, l'adozione del più idoneo provvedimento ripristinatorio-sanzionatorio.

L'Amministrazione svolgeva, dunque, sopralluogo nel corso del quale i tecnici comunali – recatisi sull'area pubblica – riscontravano l'insussistenza della prospettata situazione di intralcio alla viabilità.

In data 4 aprile 2022 Tizio, per il tramite del proprio legale di fiducia, inoltrava ulteriore diffida a concludere il procedimento, ancora pendente e di cui nulla aveva più saputo, minacciando, in difetto, l'impugnazione del silenzio serbato unitamente ad azione di esatto adempimento e di risarcimento del danno.

Il Dirigente del settore comunale competente si rivolge all'Avvocatura Comunale richiedendo parere circa la prospettabilità delle azioni minacciate e circa il potere/dovere di adottare, ancorchè tardivamente, atto conclusivo espresso e i suoi effetti rispetto alle prospettate iniziative giudiziarie.



NON ESTRATTA

PARERE ESTRATTO

Parere legale - Traccia n. 2


Con atto in data 15 luglio 2022 il Comune avviava procedimento di decadenza di Tizio dal beneficio economico - avente cadenza annuale (al 30 giugno di ogni anno) - disposto, in suo favore mediante precedente provvedimento del 28 maggio 2021, poiché, riaperta l'istruttoria a seguito di segnalazione di un terzo, verificava che in concreto non sussistevano alcuni dei requisiti a tal fine necessari in base alla normativa nazionale e regolamentare locale, il cui possesso era stato erroneamente ritenuto come sussistente dall'Amministrazione in sede di verifica dell'istanza volta alla attribuzione del beneficio.

Tizio, partecipando al procedimento, accedeva agli atti istruttori e con memoria ricevuta dal Comune in data 25 agosto 2022 rilevava l'oscurità della motivazione contenuta nel referto istruttorio, che, in relazione ai due requisiti ora ritenuti mancanti, per ciascuno si limitava a indicare la contrarietà alla specifica previsione di legge e di regolamento locale senza esporre, tuttavia, in che cosa sarebbe consistito l'errore interpretativo in cui sarebbe in allora incorsa l'Amministrazione nel valutare quanto dichiarato né quale sarebbe stata l'interpretazione corretta. Affermava, comunque, il possesso dei predetti requisiti.

L'Amministrazione, ritenendo di non condividere le osservazioni di Tizio, adottava il preannunciato provvedimento di decadenza (comunicato tramite pec in data 4 settembre 2022), motivando mediante richiamo ai precedenti atti istruttori e richiedendo al contempo la restituzione di tutto quanto da questi indebitamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tizio, con nota in data 8 novembre 2022, preannunciava al Comune l'intenzione di notificare ricorso con sospensiva volto all'annullamento dell'atto di decadenza poiché emesso in violazione delle norme sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990), l'accertamento del suo diritto a mantenere il beneficio economico attribuito e per il risarcimento dei danni.

Il Responsabile del procedimento, si rivolge all'Avvocatura comunale chiedendo parere circa la sussistenza di criticità nel procedimento seguito e circa i rischi correlati alla prospettata azione giudiziaria.

The image shows four handwritten signatures or initials in blue ink. On the left, there is a circular stamp with a signature inside. To its right is a large, stylized signature. Further right are two smaller, more compact signatures or initials.

Parere legale – Traccia n. 3

Il giorno 20 aprile 1991, con specifico atto debitamente registrato e trascritto, il Comune di Beta costituiva, a favore del Ministero dell'Interno, che accettava, un diritto di superficie ex art. 952 c.c. della durata di 50 anni su un'area di mq. 500 (censita al locale Catasto Terreni al Foglio 44 – particella 258) al fine di *"costruire, mantenere ed esercitare un primo lotto da servire a sede degli Uffici Territoriali del Ministero"*. Il suddetto Ministero esercitò tale diritto realizzando la sede della Prefettura.


In seguito, viste le accresciute esigenze di spazio da parte della Prefettura, le parti ravvisarono la necessità di provvedere all'ampliamento della concessione, mediante un nuovo atto. Il 20 maggio 1998, infatti, con atto debitamente registrato e trascritto, il Comune di Beta costituiva, a favore del Ministero dell'Interno, che accettava, un diritto di superficie ex art. 952 c.c. su un'ulteriore area di metri quadrati 1.000, adiacente alla precedente (così censita al Foglio 44 – particella 259), al fine di *"costruire, mantenere ed esercire il complesso da servire a sede dell'Archivio della Prefettura, provvedendo a proprie spese a tutte le operazioni accessorie, ivi compresa la ristrutturazione od eventuale demolizione del fabbricato [di proprietà comunale] attualmente adibito a Centro Incontro Anziani"*. Il nuovo atto uniformava poi le scadenze dei diritti di superficie dei due lotti, stabilendo un unico termine di 99 anni dal 20/4/1991.

Il Ministero, nel rispetto del piano regolatore vigente, esercitò tale diritto prima demolendo lo stabile adibito a *"Centro Incontro Anziani"* e, successivamente, progettando e realizzando due piani di depositi interrati, occupanti l'intera area. I lavori in questione furono completati nel 2019. Attualmente l'area, a livello del terreno, presenta la copertura dei nuovi depositi, oltre alle uscite di sicurezza degli stessi.

I tecnici dell'Amministrazione Comunale, senza conoscere la situazione giuridica dell'area, hanno proposto di procedere ad una completa risistemazione urbanistica, ipotizzando la realizzazione di un giardino pubblico nell'area di cui al secondo contratto, quella occupata dai depositi interrati.

La Prefettura, venuta a conoscenza del piano, ha manifestato la propria contrarietà al progetto, ricordando che, in base al contratto, il Ministero ha la facoltà di *"costruire, mantenere ed esercire"* uno stabile da adibire ad Archivio e lamentando una *deminutio* del proprio diritto, vedendosi altrimenti impossibilitata a realizzare, nei limiti del lotto concessogli, ogni ulteriore struttura funzionale al mantenimento o all'esercizio della propria sede.

Il Sindaco si rivolge all'Avvocatura Comunale chiedendo un parere circa la fondatezza delle doglianze del Ministero e i possibili margini di realizzazione dell'opera.



NON ESTRATTA